



Settore Personale e Sviluppo Organizzativo  
U.O. Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti

## IL RETTORE

Decreto n. 294

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, che contiene *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO** il Decreto Legge del 16 maggio 1994, n. 293, che contiene la *“Disciplina della proroga degli organi amministrativi”*, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444;
- VISTA** la Legge 19 ottobre 1999, n. 370, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene *“Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica”* ed, in particolare, l’articolo 1;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato emanato il *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n.196, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato emanato il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;
- VISTA** la Legge 28 novembre 2005, n. 246, che contiene disposizioni in materia di *“Semplificazione e riassetto normativo”*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con il quale è stato emanato il *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246”*;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modifiche ed integrazioni, emanato in *“Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, che contiene *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e la efficienza del sistema universitario”*;
- CONSIDERATO** in particolare, che l’articolo 2, comma 1, lettere q) ed r), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevede che:
- il Nucleo di Valutazione deve essere composto, ai sensi della Legge 19 ottobre 1999, n. 370, da *“...soggetti di elevata qualificazione professionale, in prevalenza esterni all’ateneo, il cui curriculum è reso pubblico nel sito internet dell’università...”*;
  - il *“...coordinatore può essere individuato tra professori di ruolo*

*dell'ateneo...";*

- *al Nucleo di Valutazione debbono essere attribuite "...le funzioni di verifica della qualità e della efficacia della offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, nonché le funzioni di verifica della attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, e, in raccordo con l'attività dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione delle Università e della Ricerca, le funzioni di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale...";*

**VISTA**

la Legge 12 novembre 2011, n. 183, che contiene "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive della Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse", ed in particolare, l'articolo 15;

**VISTO**

il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, che contiene "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35;

**VISTO**

il Decreto Rettorale del 23 marzo 2010, n. 205, con il quale è stata confermata la precedente composizione del Nucleo di Valutazione di Ateneo anche per il quadriennio 2010-2013;

**CONSIDERATO**

che la scadenza del termine di durata del Nucleo di Valutazione di Ateneo, nella sua attuale composizione, è fissata per il 23 marzo 2013;

**VISTO**

lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del 13 giugno 2012, n. 781, e pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 3 luglio 2012, n. 153;

**CONSIDERATO**

in particolare, che l'articolo 35 dello Statuto prevede, tra l'altro, che:

- *il Nucleo di Valutazione di Ateneo è "...composto da cinque membri:*
  - a) un professore di ruolo dell'ateneo, designato dal Senato Accademico;*
  - b) un rappresentante degli studenti, eletto tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato di Ricerca dell'Università, secondo le modalità definite nel Regolamento Generale di Ateneo;*
  - c) tre componenti, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti la designazione, nominati dal Rettore sentiti il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione...";*
- *almeno "...due dei tre componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, devono essere scelti tra studiosi ed esperti, anche in ambito non accademico,*

*nel campo del governo e della gestione, della valutazione della efficacia, della efficienza e della economicità della azione amministrativa e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche...”;*

- *i membri del Nucleo di Valutazione “...non devono ricoprire, ovvero aver ricoperto, incarichi di natura politica nei tre anni precedenti l’assunzione della carica e non devono, altresì, trovarsi in una posizione di conflitto di interessi, attuale o potenziale, con l’ateneo...”;*
- *il “...professore di ruolo dell’Ateneo svolge le funzioni di Coordinatore del Nucleo di Valutazione...”;*
- *i “...curricula dei membri del Nucleo di Valutazione sono resi pubblici secondo le modalità definite nel Regolamento Generale di Ateneo...”;*
- *il Nucleo di Valutazione di Ateneo è “...nominato dal Rettore, sentito il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione...”;*
- *il Nucleo di Valutazione di Ateneo “...dura in carica quattro anni ed i suoi componenti non possono essere nominati consecutivamente per più di due mandati, ad eccezione del rappresentante degli studenti, il cui mandato ha durata biennale e non è rinnovabile...”;*
- *il Nucleo di Valutazione di Ateneo svolge:*
  - *in “...raccordo con le attività della Agenzia Nazionale per la Valutazione delle Università e della Ricerca, le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione della Performance di Ateneo, così come definite dall’articolo 14 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e dalla normativa vigente in materia, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell’ateneo, in piena autonomia e con proprie modalità organizzative, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale...”;*
  - *le “...funzioni di verifica della qualità e della efficacia della offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni Didattiche Paritetiche...”;*
  - *le “...funzioni di verifica delle attività di ricerca svolte dai Dipartimenti...”;*
  - *le “...funzioni di verifica della congruità dei curricula scientifici o professionali dei titolari dei contratti per lo svolgimento di incarichi di insegnamento di cui all’articolo 23, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240...”;*
  - *tutte le “...altre funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente e dal presente Statuto...”;*
- *il Nucleo in “...coerenza con il sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca, anche con l’apporto di autorevoli studiosi del settore scientifico disciplinare di riferimento, effettua la valutazione definitiva sulla istanza presentata da ciascun professore e ricercatore destinatario di una valutazione negativa da parte del Dipartimento al quale afferisce...”;*

- il funzionamento “...del Nucleo di Valutazione di Ateneo è disciplinato dal Regolamento Generale di Ateneo, che prevede, in particolare, la procedura di valutazione del Direttore Generale, le incompatibilità e le modalità di partecipazione dei componenti alle deliberazioni...”;
- la Università “...assicura al Nucleo di Valutazione di Ateneo l'autonomia operativa, anche mediante una struttura tecnica con proprio personale tecnico ed amministrativo, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza...”;
- ai membri del “...Nucleo di Valutazione di Ateneo è corrisposta una indennità di carica annuale nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione, e salva diversa disposizione di legge, non modificabile per l'intero periodo di durata del loro incarico...”;

**VISTO**

il Regolamento Generale di Ateneo, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 15 novembre 2012 ed emanato con Decreto Rettorale del 13 gennaio 2013, n. 158;

**CONSIDERATO**

altresì, che l'articolo 35 del Regolamento Generale di Ateneo prevede, tra l'altro, che:

- la “...composizione del Nucleo di Valutazione di Ateneo è definita dall'articolo 35, comma 1, dello Statuto...”;
- al “...Nucleo di Valutazione di Ateneo si applicano, ove compatibili, le norme che disciplinano il funzionamento degli organi collegiali, contenute nel Titolo III del Presente Regolamento...”;
- il “...professore di ruolo dell'ateneo, designato dal Senato Accademico, svolge le funzioni di Coordinatore del Nucleo di Valutazione di Ateneo...”;
- il “...Coordinatore convoca e presiede le adunanze del Nucleo di Valutazione di Ateneo e cura la esecuzione delle sue deliberazioni...”;
- il Nucleo di Valutazione di Ateneo “...svolge le funzioni previste dall'articolo 35, comma 9, dello Statuto e tutti gli altri compiti che gli vengono espressamente attribuiti dalle altre norme statutarie e dalle vigenti disposizioni legislative...”;
- in particolare, il “...Nucleo di Valutazione di Ateneo:
  - a) esprime parere obbligatorio nei procedimenti di:
    - approvazione del Regolamento di Ateneo per il Monitoraggio e la Autovalutazione delle Attività Didattiche e di Ricerca;
    - approvazione del Regolamento di Ateneo per il Controllo di Gestione;
    - definizione delle afferenze dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale ai Dipartimenti;
    - assegnazione delle Classi di Laurea ai Dipartimenti;
    - costituzione, modificazione e disattivazione dei Dipartimenti;
    - istituzione e attivazione dei Corsi di Specializzazione;
    - istituzione e attivazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca;

- *istituzione e attivazione delle Scuole di Dottorato di Ricerca;*
- *istituzione e attivazione dei Corsi di Master Universitario, sia di primo che di secondo livello;*
- *approvazione del Documento di Programmazione Triennale;*
- b) *promuove e verifica la applicazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione;*
- c) *formula al Consiglio di Amministrazione proposte finalizzate a ridurre l'uso delle comunicazioni cartacee e ad attivare il graduale processo di "dematerializzazione" degli atti e dei documenti amministrativi;*
- d) *formula al Senato Accademico proposte in merito alla natura e ai contenuti delle informazioni e dei dati che le diverse strutture organizzative sono tenute a comunicare annualmente;*
- e) *propone al Consiglio di Amministrazione la valutazione annuale del Direttore Generale e la relativa attribuzione del trattamento economico accessorio, determinato in misura proporzionata ai risultati conseguiti;*
- f) *propone al Consiglio di Amministrazione la valutazione annuale dei dirigenti e la relativa attribuzione del trattamento economico accessorio, determinato in misura proporzionata ai risultati conseguiti;*
- g) *promuove, in collaborazione con l'Organismo Unico di Garanzia, le iniziative finalizzate a garantire le pari opportunità e il benessere lavorativo e ne verifica l'attuazione...";*
- *i componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo "...vengono nominati con Decreto del Rettore, entrano in carica il 1° gennaio e concludono il loro mandato il 31 dicembre del quarto anno di carica, ad eccezione del rappresentante degli studenti, che conclude il suo mandato il 31 dicembre del secondo anno di carica...";*
- *i "...tre componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo, che non appartengono ai ruoli dell'ateneo a decorrere dai tre anni precedenti la loro designazione, sono scelti, nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne, dal Rettore, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, a seguito di apposita procedura di selezione alla quale possono partecipare esclusivamente studiosi o esperti, anche in ambito non accademico, nel campo del governo e della gestione, della valutazione della efficacia, della efficienza e della economicità della azione amministrativa e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche...";*
- *la "...verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando di selezione è demandata ad apposita Commissione Esaminatrice nominata dal Senato Accademico, su proposta del Rettore e previo parere espresso dal Consiglio di Amministrazione...";*
- *il bando di selezione deve "...essere:*
  - a) *emanato entro il 15 ottobre dell'anno in cui scade il termine di*

*durata del Nucleo di Valutazione di Ateneo;*

b) *affisso all'Albo di Ateneo e all'Albo di ciascun Dipartimento e pubblicato nell'Albo On-Line e sul Sito Web di Ateneo per almeno venti giorni...";*

- *i "...membri del Nucleo di Valutazione non devono ricoprire, ovvero aver ricoperto, incarichi di natura politica nei tre anni precedenti la assunzione della carica e non devono, altresì, trovarsi in una posizione di conflitto di interessi, attuale o potenziale, con l'ateneo...";*
- *la "...carica di componente del Nucleo di Valutazione è incompatibile con qualsiasi altra carica ricoperta all'interno dell'ateneo...";*
- *i "...curricula dei componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo sono pubblicati nel Sito Web di Ateneo...";*
- *i "...componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo debbono partecipare personalmente alle adunanze e, pertanto, non possono farsi sostituire da loro delegati o rappresentanti...";*

## **ATTESE**

per tanto, la necessità e l'urgenza di indire una selezione pubblica preordinata al conferimento dell'incarico di componente del Nucleo di Valutazione della Università degli Studi del Sannio a tre membri esterni non appartenenti ai ruoli dell'ateneo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere q) ed r), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell'articolo 35 dello Statuto e nel rispetto di procedure e modalità definite dall'articolo 35 del Regolamento Generale di Ateneo,

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

#### **Indizione della procedura di selezione**

1. E' indetta una procedura di selezione pubblica per la designazione, con le modalità previste dall'articolo 35 del Regolamento Generale di Ateneo, di tre componenti del Nucleo di Valutazione della Università degli Studi del Sannio non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo.

### **Articolo 2**

#### **Requisiti di ammissione**

1. I tre componenti esterni del Nucleo di Valutazione di Ateneo, ai sensi dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto e dell'articolo 35, comma 8, del Regolamento Generale di Ateneo, sono scelti, nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne, attraverso una apposita procedura di selezione alla quale possono partecipare esclusivamente studiosi e/o esperti, anche in ambito non accademico, nel campo del governo e della gestione, della valutazione della efficacia, della efficienza e della economicità della azione amministrativa e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.
2. I candidati debbono essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti generali:
  - a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri della Unione Europea unitamente al godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ed alla adeguata conoscenza della lingua italiana;
  - b) godimento dei diritti civili e politici;

3. I requisiti di ammissione, come specificati nei commi 1 e 2 del presente articolo, devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione.
4. Non possono partecipare alla procedura di selezione tutti coloro i quali:
  - a) appartengano ai ruoli della Università degli Studi del Sannio a decorrere dai tre anni precedenti la data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione;
  - b) si trovino in una posizione di conflitto di interessi, attuale o potenziale, con la Università degli Studi del Sannio;
  - c) siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
  - d) siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente rendimento;
  - e) siano stati licenziati o destituiti dall'impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione con provvedimento adottato a seguito di un procedimento disciplinare o di una condanna penale;
  - f) siano stati dichiarati decaduti dall'impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
  - g) abbiano subito una condanna penale che, in base alla normativa vigente, preclude la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione.
5. I candidati sono ammessi alla procedura di selezione con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti dal presente bando.
6. Il Rettore, con proprio motivato Decreto, può disporre, in qualsiasi momento, la esclusione di un candidato dalla procedura di selezione per mancanza di uno dei requisiti di ammissione previsti dal presente bando.
7. Ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, come modificato e integrato dal Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 5, in mancanza di una disciplina di livello comunitario, alla equiparazione del titolo di studio eventualmente conseguito all'estero provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, sentito il Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca.

### **Articolo 3**

#### **Presentazione della domanda: termini e modalità**

1. Le domande di partecipazione alla procedura di selezione, redatte in carta semplice e corredate di tutta la documentazione necessaria, debbono essere indirizzate al **Rettore della Università degli Studi del Sannio, Palazzo San Domenico, Piazza Guerrazzi, n. 1, 82100 Benevento**, e dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della affissione del presente bando di selezione all'Albo di Ateneo e all'Albo di ciascun Dipartimento ed alla sua pubblicazione nell'Albo On-Line, consultabile sul Sito Web di Ateneo, all'indirizzo [www.unisannio.it](http://www.unisannio.it).
2. La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, con la relativa documentazione, può essere trasmessa con una delle seguenti modalità:
  - a) consegna a mano all'Ufficio di Segreteria e Protocollo della Università degli Studi del Sannio, che ha sede al primo piano del Complesso Immobiliare denominato "*Palazzo San Domenico*", sito in Benevento, alla Piazza Guerrazzi, n. 1, in tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

- b) spedizione mediante corriere o servizio postale all'indirizzo specificato nel comma 1 del presente articolo;
- c) a mezzo di posta elettronica certificata, in "*Formato PDF*", al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Università degli Studi del Sannio: [amministrazione@cert.unisannio.it](mailto:amministrazione@cert.unisannio.it) riportando nell'oggetto della "e-mail" la seguente dicitura: "*Bando di Selezione per la nomina di tre componenti esterni del Nucleo di Valutazione di Ateneo Università del Sannio*";
3. Non saranno ritenute valide le domande di partecipazione alla procedura di selezione:
- trasmesse da un indirizzo di posta elettronica non certificata o da un indirizzo di posta elettronica certificata intestato a persona diversa dal candidato;
  - trasmesse ad un indirizzo di posta elettronica della Università degli Studi del Sannio diverso da quello indicato nel comma 2, lettera c), del presente articolo;
  - trasmesse in un formato diverso dal "*Formato PDF*".
4. Qualora la data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione dovesse coincidere con la giornata del sabato o, comunque, con un giorno festivo, il predetto termine deve essere considerato automaticamente differito al primo giorno lavorativo utile.
5. Ai fini del rispetto del termine perentorio fissato per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione fa fede esclusivamente il timbro con la data di ricezione apposto dall'Ufficio Archivio e Protocollo della Università degli Studi del Sannio, e, pertanto, tutte le domande di ammissione alla procedura di selezione spedite ma non pervenute entro il predetto termine saranno considerate irricevibili.
6. Nella domanda di partecipazione alla procedura di selezione, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, potendo utilizzare, a tal fine, il "*facsimile*" all'uopo predisposto dalla Amministrazione (**Allegato 1**):
- a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e la residenza, indicando, specificatamente, la città, la provincia, il codice di avviamento postale, la via o la piazza e il numero civico;
  - b) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli Stati membri della Unione Europea;
  - c) di godere dei diritti civili e politici;
  - d) di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 2, comma 1, del presente bando, specificando, in modo dettagliato, nel "*curriculum vitae e professionale*" allegato alla domanda le proprie esperienze lavorative e/o professionali ed, in particolare, le funzioni e/o gli incarichi svolti, anche in ambito non accademico, nel campo del governo e della gestione, della valutazione della efficacia, della efficienza e della economicità della azione amministrativa e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche;
  - e) di non appartenere ai ruoli della Università degli Studi del Sannio a decorrere dai tre anni precedenti la data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione;
  - f) di non trovarsi in una posizione di conflitto di interessi, attuale o potenziale, con la Università degli Studi del Sannio;
  - g) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stato concesso il condono, l'indulto, il perdono giudiziale o la amnistia, indicando, per ogni condanna, la autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza ed i suoi estremi identificativi, ossia la data ed il numero;
  - h) gli eventuali procedimenti penali pendenti, indicando, per ogni procedimento, la competente autorità giudiziaria, la natura, l'oggetto ed il suo stato attuale;



- i) gli eventuali servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, indicando, per ciascun servizio, la data in cui ha avuto inizio, la data della sua cessazione e le relative cause;
- j) di non essere stato dispensato o destituito da un impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente rendimento;
- k) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- l) di non essere stato licenziato da un impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- m) di non essere stato destituito dall'impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione a seguito di una condanna penale;
- n) la eventuale attività lavorativa attualmente svolta, specificando la natura del rapporto di lavoro, ovvero se la attività lavorativa sia riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato, alle dipendenze di un privato o di una pubblica amministrazione, ad un rapporto di lavoro autonomo o ad una attività libero-professionale;
- o) l'eventuale stato di quiescenza;
- p) l'impegno, in caso di nomina a componente del Nucleo di Valutazione, a far cessare immediatamente ogni eventuale situazione di incompatibilità;
- q) di accettare tutte le disposizioni contenute nel presente bando.

Il candidato è tenuto a rendere, a pena di esclusione dalla procedura di selezione, le dichiarazioni di cui al comma 6, lettere h), i), j), k), l), m), n), e o), del presente articolo, anche se negative.

- 7. I cittadini degli Stati membri della Unione Europea debbono inoltre dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, e successive modifiche ed integrazioni, come specificati nell'articolo 2, comma 2, lettera b), del presente bando.
- 8. I candidati in possesso di cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare la domanda in lingua italiana, con le predette modalità ed entro il termine stabilito nel comma 1 del presente articolo.
- 9. Il candidato è, altresì, tenuto a:
  - a) indicare il recapito presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione;
  - b) segnalare, tempestivamente e con le stesse modalità previste dal presente articolo per la trasmissione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione, le eventuali, successive variazioni del predetto recapito.
- 10. La Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione ovvero da mancata, tardiva o irrituale comunicazione della variazione del recapito da parte del candidato, nonché da disguidi postali o telegrafici o da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
- 11. La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta con firma autografa, ma non è richiesta la sua autenticazione.
- 12. Alla domanda di partecipazione alla procedura di selezione deve essere allegata una copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del candidato in corso di validità legale.
- 13. Qualora il documento di riconoscimento non sia in corso di validità, il candidato, ai sensi dell'articolo 45 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre

2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, è tenuto a dichiarare, in calce alla fotocopia del documento, che i dati in esso contenuti non hanno subito alcuna variazione dalla data del suo rilascio.

14. Alla domanda deve essere allegato, a pena di esclusione, un “*curriculum vitae e professionale*”, sottoscritto dal candidato con firma autografa.
15. Relativamente ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nelle domande di partecipazione alla procedura di selezione, si applicano le disposizioni normative contenute negli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, e nella Legge 12 novembre 2011, n. 183.

#### **Articolo 4**

##### **Valutazione dei candidati**

1. I candidati verranno valutati dal Rettore con l’ausilio di una “*Commissione Esaminatrice*”.
2. La “*Commissione Esaminatrice*” verrà nominata dal Senato Accademico, su proposta del Rettore e previo parere espresso dal Consiglio di Amministrazione.
3. Successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione, la “*Commissione Esaminatrice*” procederà alla valutazione dei candidati sulla base del “*curriculum vitae e professionale*”, che deve essere predisposto nel rispetto delle indicazioni contenute nell’articolo 3, comma 6, lettera d), del presente bando.

#### **Articolo 5**

##### **Conferimento e durata dell’incarico**

1. I candidati in possesso dei requisiti di ammissione alla procedura di selezione e ritenuti idonei dalla “*Commissione Esaminatrice*” a seguito della valutazione di cui all’articolo 4, comma 3, del presente bando saranno nominati componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo dal Rettore, con proprio Decreto, sentiti il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione.
2. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, del Regolamento Generale di Ateneo, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti non possono essere nominati consecutivamente per più di due mandati.
3. I *curricula vitae* dei membri del Nucleo di Valutazione di Ateneo, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera q), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, dell’articolo 35, comma 5 dello Statuto, e dell’articolo 35, comma 16, del Regolamento Generale di Ateneo, saranno pubblicati nel Sito Web di Ateneo.

#### **Articolo 6**

##### **Trattamento economico**

1. Ai componenti del Nucleo di Valutazione è corrisposta, ai sensi dell’articolo 35, comma 14, dello Statuto della Università degli Studi del Sannio, una indennità di carica annuale nella misura che sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione e, salva diversa disposizione di legge, non modificabile per l’intero periodo di durata dell’incarico.

#### **Articolo 7**

##### **Incompatibilità**

1. I membri del Nucleo di Valutazione di Ateneo, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, dello Statuto, non devono ricoprire, ovvero aver ricoperto, incarichi di natura politica nei tre anni precedenti la data di nomina a componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo.
2. La carica di componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, dello Statuto è incompatibile con qualsiasi altra carica ricoperta all'interno della Università degli Studi del Sannio.
3. Il/la candidato/a dipendente di una pubblica amministrazione, in caso di designazione quale componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo della Università degli Studi del Sannio, deve produrre l'autorizzazione, rilasciata dall'amministrazione o ente di appartenenza, allo svolgimento del predetto incarico.
4. Nella domanda di partecipazione deve essere dichiarato l'impegno, in caso di nomina a componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo, a far cessare immediatamente ogni eventuale situazione di incompatibilità.

### **Articolo 8** **Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, la Amministrazione si impegna a rispettare il carattere riservato dei dati personali forniti dai candidati e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di selezione, alla stipula del contratto ed alla gestione del rapporto di lavoro.
2. Il trattamento dei dati è, peraltro, obbligatorio e necessario per consentire il corretto e regolare espletamento della procedura di selezione.
3. In ogni caso, i candidati potranno esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, tra i quali il diritto di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in modo non conforme alla legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Università degli Studi del Sannio, titolare del trattamento.

### **Articolo 9** **Pubblicazione**

1. Il presente bando di selezione è pubblicato nell'Albo On-Line, consultabile sul Sito Web di Ateneo, all'indirizzo [www.unisannio.it](http://www.unisannio.it), voce "Bandi", e viene affisso all'Albo di Ateneo e all'Albo di ciascun Dipartimento.

### **Articolo 10** **Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente bando di selezione, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nella Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nello Statuto della Università degli Studi del Sannio e nel Regolamento Generale di Ateneo della Università degli Studi del Sannio, come richiamate nelle premesse del presente bando.
2. Relativamente alla procedura di selezione oggetto del presente bando, il Responsabile del Procedimento Amministrativo è la Dottoressa **Maria Grazia DE GIROLAMO**, nella sua qualità di Responsabile del "Settore Personale e Sviluppo Organizzativo" e, ad interim, della Unità Organizzativa "Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti",

che può essere contattata al seguente numero di telefono: 0824-305046 o al seguente indirizzo di posta elettronica: [degirolamo@unisannio.it](mailto:degirolamo@unisannio.it).

Benevento, 05.03.2013

**Firmato IL RETTORE  
(Prof. Filippo BENCARDINO)**